

N. R.G. 59271/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Caterina Attardo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 59271/2019 promossa da:

STUDIO [REDACTED] S.R.L. (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] CORSO [REDACTED]
[REDACTED] 65122 PESCARA; elettivamente domiciliato in CORSO [REDACTED]
[REDACTED] 65122 PESCARA presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE/I

contro

[REDACTED] SPA (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] 20122 MILANO presso il difensore avv. [REDACTED]
[REDACTED]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue.

Per [REDACTED] S.R.L.

Come da atto di citazione

Per [REDACTED] SPA

"Piaccia al Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:

nel merito:

-rigettare l'opposizione e le domande tutte della controparte perché infondate in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa e, conseguentemente, decreto ingiuntivo opposto;

-in ogni caso, condannare lo Studio [REDACTED] Srl a pagare a favore di [REDACTED] S.p.a la somma di Euro 12.236,15 oltre interessi convenzionali come liquidati in decreto, ovvero ed in subordine qualora il Giudice non ritenesse valida l'operatività della clausola summenzionata, gli interessi di cui al D.Lgs 231/02.

-Spese e competenze professionali rifuse"

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Studio [REDACTED] srl ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 21653/2019, con cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare, in favore di [REDACTED] spa, la somma di € 12.236,15, oltre spese legali ed accessori di legge, a titolo di corrispettivo per servizi di telefonia

L'opponente ha eccepito, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano adito, essendo asseritamente competente il Tribunale di Pescara. Ha eccepito il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita. Nel merito, ha affermato che le condizioni contrattuali (docc. 1 e 2 fasc. attoreo), e in particolare quelle relative ai corrispettivi, oggetto della sua proposta al provider, negoziate con agente di [REDACTED] e da quest'ultima accettate, sarebbero state diverse da quelle in concreto applicate dal provider nel determinare i corrispettivi, esposti nelle fatture azionate monitoriamente. Ha altresì lamentato il fatto che [REDACTED] a seguito di reclami e del rifiuto dell'utente di pagare quanto esposto nelle fatture, abbia prima disattivato la linea, poi impedito la portabilità del numero ad altro provider, senza, nel contempo, sospendere la fatturazione; ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la reiezione delle domande della convenuta, con vittoria di spese di giudizio.

L'opposta, costituitasi, ha affermato che l'eccezione di incompetenza territoriale dell'attrice sarebbe inammissibile; nel merito, ha affermato essere stati sottoscritti dalla opponente due contratti, prima dell'invio della comunicazione a mezzo posta elettronica di cui al doc1 fasc attoreo, contratti che, pertanto, non possono rispecchiare le condizioni contrattuali di cui a tale comunicazione. Ha affermato che parte dei corrispettivi sono relativi anche all'acquisto, a rate, di un dispositivo telefonico; che in ogni caso il doc. 5 del fasc. attoreo è relativo a proposta conciliativa di [REDACTED] relativa alle sole prime tre fatture azionate monitoriamente, senza che tale missiva abbia comportato alcuna affermazione di responsabilità da parte del provider; che la clausola relativa agli interessi convenzionali non è vessatoria e pertanto non necessita di doppia sottoscrizione del cliente. Ha chiesto la conferma del decreto opposto, con vittoria di spese di giudizio.

Preliminarmente, si deve dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente. Infatti, l'attrice non ha sollevato l'eccezione relativamente a tutti i criteri

legali di radicamento della competenza territoriale. In particolare, l'opponente nulla ha affermato circa la competenza del Tribunale di Milano sotto il profilo del *forum contractus* e del *forum destinatae solutionis*.

Quanto all'eccezione attorea relativa al mancato esperimento della negoziazione assistita, si rileva che, in materia di telefonia, è prevista normativa, di carattere speciale, che prevede l'esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria avanti il Corecom. Tale procedura sostituisce quella di negoziazione assistita. Nel caso di specie, la procedura avanti il Corecom è stata esperita dalla opponente, con esito negativo; essa ha avuto ad oggetto la mancata portabilità del numero, a seguito della richiesta di modifica del provider; tuttavia si rileva, dal verbale dell'incontro avanti il Corecom, come sia stata la odierna opponente a esplicitare l'intera vicenda in tale tentativo di conciliazione, e come il tentativo sia stato infruttuoso. Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie, sia stata provata la sussistenza della condizione di procedibilità del presente giudizio.

Nel merito si ritiene che l'opposizione sia fondata e debba essere accolta.

Si rileva infatti come le fatture azionate non costituiscano prova del credito, essendo esse documenti di formazione unilaterale del provider, inidonei, autonomamente, a provare sia l'esistenza del rapporto che la sussistenza ed entità del credito; l'onere probatorio relativo incombe, secondo le regole generali, sul creditore sostanziale, e cioè [REDACTED]

Non risultano contestati l'esistenza del contratto e successive modifiche, depositato da [REDACTED] (docc. 2 e 8 fasc. opposta), l'utilizzazione del servizio di [REDACTED] o i consumi registrati da [REDACTED] ed esposti nelle fatture.

Tuttavia, non è stato provato dall'opposta, che ne ha l'onere, il contenuto del contratto, e in particolare quali tariffe sarebbero state applicate nel computo delle fatture azionate monitoriamente.

Infatti [REDACTED] ha ommesso di depositare documentazione relativa ai piani tariffari, sia quelli originariamente concordati, sia altri eventualmente modificati con la stipula di nuovi contratti. Si osserva inoltre come non risulti depositata alcuna documentazione, idonea a provare la debenza di corrispettivi per gli apparecchi telefonici asseritamente forniti all'opponente.

Si rileva inoltre come in alcune delle fatture di cui è causa (si veda, ad esempio, la fattura nr AII1655796) sono esposti importi per "costi di disattivazione o recesso anticipato". Tali importi non risultano giustificati né da disposizioni tariffarie, del tutto assenti, né da quanto stabilito dalla norma di cui all'art. 1 comma 3 della legge n. 40/07, che prevede la facoltà per l'utente di recedere dal contratto senza vincoli temporali o ritardi non giustificati, e senza spese non giustificate da costi dell'operatore.

Nel caso di specie, [REDACTED] non ha allegato, né tantomeno provato, di aver sopportato costi

giustificati per il recesso dell'utente, con la conseguenza che le somme richieste a tale titolo dal provider non sono dovute.

Risultano poi addebitati costi quali "altri importi" o "contributi e servizi" (si vedano, ad esempio, le fatture nr AI03829634 e AG15878880), privi di qualsiasi giustificazione o riferimento alle pattuizioni contrattuali.

Pertanto, anche sotto tali profili, la debenza delle somme di cui al provvedimento monitorio risulta non provata da [REDACTED] su cui incombe il relativo onere.

Pertanto, [REDACTED] non ha assolto all'onere, che sulla stessa incombe, di provare il proprio eventuale credito nel *quantum*.

La domanda di [REDACTED] deve pertanto essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto revocato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del DM 55/14, così come modificato dal DM 37/18, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

revoca il decreto ingiuntivo opposto;

rigetta le domande di merito dell'opposta;

condanna [REDACTED] s.p.a. a rifondere a Studio [REDACTED] srl le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 3.500,00, per compensi, oltre accessori di legge.

Milano, 11 settembre 2021

Il Giudice

dott. Antonella Caterina Attardo

